

COMUNE DI BIBBIANO

Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 029

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARSU - ANNO 2012

L'anno duemiladodici addì ventisette del mese di marzo alle ore 18:50 nella casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi in materia, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

01 - VENTURELLI SANDRO	- Sindaco	presente
02 - CATELLANI EMILLO	- Assessore	presente
03 - BELTRAMI UMBERTO	- Assessore	presente
04 - CARLETTI ANDREA	- Assessore	assente
05 - VIOLI FULVIO	- Assessore	presente
06 - ARDUINI LUIGI	- Assessore	presente

Hanno giustificato l'assenza i Sigg. \\\

Assiste il Segretario comunale Sig. Messina dott.ssa Anna il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Venturelli Sandro assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera n. 029

Data 27/03/12

OGGETTO: Determinazione delle tariffe per la Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani – TARSU – Anno 2012

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- il D.Lgs. n. 507/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare il capo III, in merito alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU);
- il Regolamento per l'applicazione della TARSU, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 13/03/1995, con deliberazione n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

RAVVISATA la propria competenza secondo quanto stabilito:

- dal Testo Unico degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dove, all'art. 42 "Attribuzioni del Consiglio", comma 2, lettera f, non contempla nelle prerogative del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi e dei servizi comunali, attribuendola, per esclusione, alla Giunta Comunale;
- dal regolamento TARSU, che, all'art. 8, comma 2, demanda alla Giunta Comunale il compito di determinare le tariffe unitarie entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:

- l'art. 69 del succitato D.Lgs. n. 507/1993, il quale stabilisce che i comuni, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, deliberano le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo, e che, in caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso;
- le tariffe vigenti ai fini dell'applicazione della tassa per l'esercizio 2011, determinate con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 26/02/2011;

VISTI altresì:

- l'art. 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), in particolare il comma 169, che prevede: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dall'1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 21/12/2011, che ha prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2012;
- il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 2011), coordinato con la Legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14, il quale, all'art. 29, comma 16-quater, ha ulteriormente differito il termine, per l'anno 2012, per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, al 30 giugno 2012;

DATO ATTO che il D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011, in tema di federalismo fiscale municipale, all'art. 14, comma 7, recita: "Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa

concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale”;

RILEVATO che:

- il D.L. n. 201 del 6/12/2011 (c.d. “Decreto Salva Italia” o “Manovra Monti”), convertito nella L. 214/2011, all’art. 14 prevede, a decorrere dal 1/1/2013, l’istituzione, su tutto il territorio nazionale, di un nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi (c.d. RES o TARES);
- detto tributo servirà per coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi dei servizi indivisibili dei comuni;
- conseguentemente, dal 1/1/2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria;

RILEVATO altresì che, per quanto concerne il solo gestore Iren Spa:

- sulla base del preventivo fornito, a nostro P.G. n. 1658 del 9/2/2012, il costo previsionale dei servizi di igiene urbana per l’anno 2012 ammonta a euro 998.340,68 + iva;
- il costo consuntivo dell’anno 2011 ammonta a euro 999.985,21 (compresa iva);

DATO ATTO che:

- il gettito consuntivo – anno 2011 – risulta pari a complessivi 1.191.447,03 euro;
- il gettito preventivo – anno 2012 – è stato quantificato in complessivi 1.250.847,14 euro;
- l’importo delle agevolazioni è stato stimato in 11.000,00 euro ed iscritto in bilancio come autorizzazione di spesa ai sensi dell’art. 67, comma 3, del D.lgs. n. 507/1993;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 61, comma 1, il gettito complessivo della TARSU:

- non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
- non può essere inferiore al 50% del costo di esercizio;

PRESO ATTO che, con l’avvento della TARES a partire dal 2013, l’Ente sarà obbligato a coprire interamente i costi del servizio di gestione dei rifiuti con il gettito complessivo derivante dal nuovo tributo;

VISTO l’allegato A del vigente regolamento per l’applicazione della TARSU, in particolare il punto 5, in base al quale, ai fini dell’annuale revisione delle tariffe e della determinazione delle tariffe unitarie per ogni singola classe di contribuenza, si procede rideterminando la tariffa media sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo di esercizio e delle superfici accertate ai fini della tassa iscritta nei ruoli, addivenendo poi le tariffe per ogni singola categoria attraverso la seguente formula:

$$t_i = I_{psi} \times I_{qsi} \times t_m \text{ (€/mq);}$$

dove

t_i = tariffa categoria i -esima;

I_{psi} = indice di produttività specifica per categoria;

I_{qsi} = indice di qualità specifica per categoria;

t_m = tariffa media convenzionale intesa come rapporto fra il costo convenzionale del servizio (C) e la superficie totale dei locali ed aree accertati (St)

$$t_m = C/St$$

PRESO ATTO che:

- per effetto, tra l'altro, dell'attività di accertamento TARSU svolta dall'Ufficio Tributi nel 2011, le tariffe per l'esercizio 2011 garantiscono un gettito complessivo superiore al costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (comprensivo dei costi diretti ed indiretti);
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 72, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993, si procederà a formare, contestualmente al ruolo principale, un ruolo suppletivo comprensivo dei maggiori importi relativi al 2011, derivanti dagli accertamenti divenuti definitivi e non iscritti nel ruolo principale e dai ruoli suppletivi predisposti nel 2011 medesimo;

CONSIDERATO che:

- il 2012 può essere considerato un anno di transizione al nuovo regime sul prelievo dei rifiuti che prenderà forma dal 2013 con la TARES;
- continua ancora a permanere la crisi economica e che il prodotto interno lordo e gli altri indicatori macro-economici evidenziano una situazione critica di stasi se non addirittura di recessione;
- per ridurre l'enorme debito pubblico e per allineare il bilancio statale al rispetto dei dettami europei, il nuovo governo Monti ha varato diversi provvedimenti, impegnandosi per riportare ordine nei conti dello Stato, richiedendo sacrifici ai cittadini, anche con l'aumento dei prelievi fiscali e con l'abolizione dei divieti sull'aumento dei tributi locali, compresa l'addizionale regionale all'irpef e le imposte/tasse provinciali;

CONSIDERATO altresì che nell'anno 2012:

- troverà per la prima volta applicazione l'Imposta municipale unica (IMU) di cui al D.Lgs. n. 23/2011, anticipata in via sperimentale dalla Manovra Monti, che andrà a sostituire l'Imposta comunale sugli immobili (ICI);
- il carico tributario per IMU, già solo ad aliquote base, comporterà dei notevoli sacrifici ai contribuenti del Comune di Bibbiano, rispetto alla vecchia ICI, tenuto conto che una parte considerevole del gettito per IMU va versata allo Stato;

RILEVATA, pertanto, l'opportunità di mantenere invariate rispetto al 2011 le tariffe della TARSU, nel suo ultimo anno di applicazione;

CONSIDERATO che, a seguito:

- dell'applicazione della formula matematica da utilizzare per la determinazione delle tariffe unitarie per ogni singola categoria sulla base di quanto previsto nel Regolamento;
- della restituzione del maggior gettito quantificato in 30.488 euro, relativamente alla formazione del ruolo suppletivo per l'anno 2011, derivante dagli accertamenti TARSU effettuati nel 2011 divenuti definitivi e non iscritti nel ruolo principale e dai ruoli suppletivi predisposti nel 2011 medesimo;

verrebbero interamente coperti i costi preventivati per l'esercizio 2012, ma con un aggravio delle tariffe unitarie;

CONSIDERATO che proseguirà nel corso del 2012 l'attività di accertamento Tarsu dell'ufficio tributi;

VISTO che il passaggio a decorrere dal 2013 al nuovo regime di prelievo sui rifiuti (TARES) renderà necessario all'ufficio tributi la formazione del ruolo suppletivo per l'anno 2012, per quanto riguarda, in particolare, la componente legata all'attività accertativa che è attualmente in corso e le nuove iscrizioni;

STIMATO in euro 15.000 il maggior gettito derivante dal ruolo suppletivo 2012, importo ottenuto sulla base del trend storico registrato nell'ultimo triennio;

DATO ATTO che:

- per mantenere le tariffe invariate rispetto al 2011, una parte dei costi, quantificata in 121.056 euro, dovrà essere finanziata con altre entrate;
- dalla stima del gettito conseguibile applicando le tariffe del 2011 si ottiene una percentuale di copertura del costo del servizio per l'anno 2012 pari al 90,32 %;

RITENUTO che, per la parte di costi non coperta dal gettito derivante dall'applicazione delle stesse tariffe TARSU dell'anno 2011, si garantisce il finanziamento degli stessi con altre entrate correnti del bilancio a destinazione non vincolata per garantire il pareggio del bilancio ai sensi dell'art. 162 del TUEL;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) di determinare, con decorrenza 01.01.2012, per le motivazioni in premessa riportate, le tariffe per l'applicazione della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), disciplinata dal D.Lgs 15/11/1993, n. 507, nelle misure indicate nel prospetto allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A), confermando, di fatto, le tariffe dell'anno 2011;
- 2) di dare atto che:
 - a seguito dell'applicazione delle suddette tariffe, il costo complessivo del servizio preventivato per l'anno 2012 avrà una copertura finanziaria pari al 90,32 %, con il gettito derivante dalla formazione dei ruoli ordinario anno 2012, suppletivo anno 2011, e considerando una componente legata all'anticipazione dell'effetto del ruolo suppletivo che verrà formato per l'anno 2012;
 - il conseguente 9,68 % di mancato gettito troverà copertura con altre entrate correnti a destinazione non vincolata;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del 2 ° Servizio "Bilancio ed Affari Finanziari" per gli adempimenti conseguenti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Allegato A

Tariffe taxa smaltimento rifiuti anno 2012

CATEGORIE E DESCRIZIONE (articolo 9 del regolamento TARSU)		Tariffe al mq
1/a	Abitazioni civili e autorimesse private con n. 1 occupanti il nucleo familiare o dei non residenti	0,94
1/b	Abitazioni civili e autorimesse private con n. 2 occupanti il nucleo familiare	1,12
1/c	Abitazioni civili e autorimesse private con n. 3 occupanti il nucleo familiare	1,21
1/d	Abitazioni civili e autorimesse private con n. 4 occupanti il nucleo familiare	1,26
1/e	Abitazioni civili e autorimesse private con n. 5 occupanti il nucleo familiare	1,29
1/f	Abitazioni civili e autorimesse private con n. 6 o più occupanti il nucleo familiare	1,31
2	Servizi privati: (banche, uffici privati, uffici immobiliari, agenzie di assicurazioni) e simili	2,65
3	Ricoveri, caserme, carceri, case di riposo e uffici pubblici e simili	1,86
4	Istruzione di ogni ordine e grado e servizi pubblici (scuole pubbliche e private) e simili	0,56
5	Esercizi alberghieri (hotel, pensioni, alberghi escluso zone bar, ristoranti e simili	2,57
6	Esercizi commerciali di vendita di bassa produttività (negozi di: pelletteria, arredo luce, erboristeria, valigeria, ceramiche e vetreria, articoli sportivi, colori e vernici, mesticheria, gomma e plastica, antiquariato, arredo casa, autoaccessori, pellicceria, ferramenta, articoli regalo, giocattoli e simili	1,86
7	Esercizi commerciali di vendita di media produttività (negozi di: casalinghi, articoli sanitari, cappelli e ombrelli, abbigliamento uomo e donna, abbigliamento intimo, camiceria, tessuti e scampoli, oreficeria e gioielleria, libreria, merceria, elettrodomestici, sanitari e arredo bagno, calzature, cicli e moto, foto ottica, farmacia e simili)	3,03
8	Esercizi commerciali di vendita di alta produttività (negozi di: edicola, tabaccaio, cartoleria, piccoli animali, profumeria e simili)	4,08
9/a	Esercizi commerciali di vendita di generi alimentari ad elevata produttività (negozi di: alimentari misto, pane e pasta, macelleria supermercato alimentare e simili): a) utilizzati esclusivamente per il commercio al dettaglio	4,49
9/b	Esercizi commerciali di vendita di generi alimentari ad elevata produttività (negozi di: alimentari misto, pane e pasta, macelleria supermercato alimentare e simili): b) utilizzati esclusivamente per il commercio misto all'ingrosso	2,57

Allegato A

Tariffe taxa smaltimento rifiuti anno 2012

CATEGORIE E DESCRIZIONE (articolo 9 del regolamento TARSU)		Tariffe al mq
10/a	Esercizi commerciali di vendita di generi alimentari e vegetali al altissima produttività (negozi di: fiori e piante, salumi e formaggi, rosticceria, ortofrutta, banco ortofrutta, pescheria e simili) a) utilizzati esclusivamente per il commercio al dettaglio	5,82
10/b	Esercizi commerciali di vendita di generi alimentari e vegetali al altissima produttività (negozi di: fiori e piante, salumi e formaggi, rosticceria, ortofrutta, banco ortofrutta, pescheria e simili) b) utilizzati esclusivamente per il commercio misto e all'ingrosso	2,92
11	Attività di pubblici esercizi a media produttività di r.s.u.: gelateria, pizza al taglio, mensa, self-service, pasticcerie con o senza forno, tavole calde e simili	5,68
12	Attività di pubblici esercizi ad elevata produttività di r.s.u.: pizzerie, bar, ristoranti, osterie, trattorie, amburgherie, paninoteche e simili	5,82
13	Attività artigianali di media produttività: antiquariato, fotografo, imbianchino, elettricista, barbieri, decoratore ceramico e simili, gommista, lavanderia simili	2,33
14	Attività artigianali ad elevata produttività: autofficina, elettrauto, carrozziere, parrucchiere, falegname e simili	2,40
15	Attività professionali di tipo tecnico amministrativo: geometra, ingegnere, avvocato, notaio, commercialista, architetto, consulente e simili	3,03
16	Attività professionali di tipo scientifico: medico, veterinario, dentista con o senza studio odontoiatrico per protesi, odontotecnico, laboratorio analisi, estetista e simili	4,66
17	Stabilimenti industriali ed artigianali solo aree di produzione quali capannoni, magazzini e simili ad esclusione di quelli inerenti la produzione alimentare e simili	1,89
18	Stabilimenti industriali ed artigianali di generi alimentari solo aree di produzione quali capannoni, magazzini, e simili e locali di caseifici e cantine sociali	2,38
19	Aree adibite ad esposizioni e simili (attività di autoconcessionaria solo area espositiva, autosalone, cinema teatro, esposizione mobili ed elettrodomestici, autorimessa, centro sportivo, stoccaggio materiali edili e da carpenteria, centro congressi e simile) magazzini non al servizio di attività commerciali e industriali e simili	1,41

Allegato A

Tariffe tasa smaltimento rifiuti anno 2012

CATEGORIE E DESCRIZIONE (articolo 9 del regolamento TARSU)		Tariffe al mq
20	Locali adibiti alla erogazione di Servizi sociali. Locali ed aree adibiti a sede o ad attività senza finalità commerciali di circoli ricreativi, associazioni o istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, assistenziale e sportiva e simili. Locali adibiti ad attività museali.	0,69
21	Attività che si esplicano all'esterno: campeggi, distributori, autolavaggi e simili	1,45

Aree operative: stessa tariffa con stessa destinazione

Per eventuali categorie non previste: stessa tariffa di attività similari



COMUNE DI BIBBIANO
Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE DI G.C. N. 28 DEL 27/3/12



OGGETTO: Determinazione delle tariffe per la Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani – TARSU – Anno 2012

AI SENSI DELL'ART. 49 DELLA LEGGE 18/08/2000 N. 267:

PARERE FAVOREVOLE/~~CONTRARIO~~ (1) DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

(1) PER _____

BIBBIANO, Li 26 MAR 2012

FIRMA  

AI SENSI DELL'ART. 49 DELLA LEGGE 18/08/2000 N. 267:

PARERE FAVOREVOLE/~~CONTRARIO~~ (2) DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

(2) PER _____

BIBBIANO, Li _____

FIRMA _____

Il Presidente
f.to Venturelli Sandro

Il Segretario
f.to Messina dott.ssa Anna

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio nel sito istituzionale accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, L. 69/2009) per restarvi 15 giorni consecutivi a partire dal 06/04/2012 al 20/04/2012 ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Bibbiano, li' 06/04/2012

f.to IL SEGRETARIO

Per copia conforme

Bibbiano, li' 06/04/2012



IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke extending downwards.